



SOMMARIO

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RIFERIMENTI.....	2
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	3
5. RESPONSABILITÀ	3
6. MODALITÀ OPERATIVE	4
6.1. <u>VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA</u>.....	4
6.2. <u>LAVORATORI GIÀ CLASSIFICATI ESPOSTI DI CATEGORIA A</u>.....	4
6.3. <u>LAVORATORI GIÀ CLASSIFICATI ESPOSTI DI CATEGORIA B</u>.....	5
6.4. <u>LAVORATORI NON CLASSIFICATI ESPOSTI</u>.....	5
7. REGISTRAZIONI	5

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Francesco Rossi Cesare Gori	S.O.D. Fisica Sanitaria	27/02/2013	
VERIFICA	Antonietta Porrini	U.O. Accreditamento, Qualità e M.C.	27/02/2013	
APPROVAZIONE	Valerio Del Ministro	Direzione Sanitaria	01/03/2013	
	Valtere Giovannini	Direzione Generale	01/03/2013	



1. SCOPO

Lo scopo della presente Procedura è di adempiere alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 e sue modifiche e integrazioni nel caso in cui lavoratori di Ditte o Enti si esponano a radiazioni ionizzanti presso AOUC. Si descrivono le modalità operative con cui l'AOUC garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di radioprotezione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica in tutti i casi in cui debbano essere presenti nelle zone di AOUC classificate a rischio da radiazioni ionizzanti le seguenti categorie di lavoratori di Ditte o altri Enti il cui accesso temporaneo negli ambienti sanitari di AOUC sia stato autorizzato dalla

Direzione di Presidio:

1. Fornitori di AOUC;
2. Personale che effettua manutenzioni o realizza installazioni;
3. Stagisti, specializzandi, ricercatori, docenti o studenti di atenei diversi dall'Università degli Studi di Firenze;
4. Tutti quei lavoratori che operano all'interno delle strutture dell'AOUC ma che non hanno con AOUC un rapporto di lavoro diretto (es: liberi professionisti), neanche per finalità formative e che nell'ambito della loro attività risultino, a qualsiasi titolo, esposti alle radiazioni ionizzanti.

In tutti gli altri casi (lavoratori dipendenti o equiparati) si applica la P/903/117.

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 “Attuazione delle direttive EURATOM n° 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”, e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 3 “rinvio ad altre definizioni”, art. 63 “Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni”, art. 64 “Protezione dei lavoratori autonomi”, art. 65 “Altre attività presso terzi”, art. 67 “Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale”.
- Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- D/903/39 “Regolamento per l'identificazione dei dirigenti e dei preposti per tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 230/95 s.m.i.”.
- Elenco delle ditte autorizzate dalla Direzione Generale all'accesso in AOUC, elenco disponibile sui siti aziendali, sia intranet (Area sanitaria – Informazione medico-scientifica – elenco delle aziende accreditate - Elenco pubblico delle aziende farmaceutiche riconosciute idonee per l'informazione), che internet (<http://www.aou-careggi.toscana.it/> - Portale Fornitori - Elenco pubblico delle Aziende Farmaceutiche riconosciute idonee per l'informazione nell'ambito dell'AOUC Careggi).



- P/903/42 “Radiazioni ionizzanti - controllo emissione/esposizione”
- P/903/117 “Gestione del processo di radioprotezione del personale esposto a radiazioni ionizzanti operante nell’A. O. U. Careggi”
- Provvedimento del Direttore Generale n° 10 del 15 gennaio 2010: *D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e S.M.I. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attuazione art. 16 “Delega delle funzioni di datore di lavoro”.*
- Provvedimento n. 364 del 23/06/2011: Designazione e attribuzione di incarico di preposto ai sensi del regolamento interno n. 329/2009 (adeguamento al D.Lgs. n. 81/2008 del regolamento per l'identificazione dei dirigenti e dei preposti e attribuzione dei relativi compiti) e relativi aggiornamenti

4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

AOUC: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

DAI: Dipartimento ad Attività Integrata

Lavoratore: con il termine *Lavoratore* in questa procedura si intende il personale dipendente da Ditta/Ente che debba svolgere presso AOUC le attività elencate al par. 2 “campo di applicazione” presso zone classificate a rischio radiazioni ionizzanti.

Ditta/Ente: con questo termine si definisce la ditta, azienda, ente, istituzione, che si configura come datore di lavoro del lavoratore esterno ad AOUC. Si tratta del lavoratore stesso se autonomo.

Fisica Sanitaria: SOD Fisica Sanitaria della AOUC, Servizio di Dosimetria Personale, Piastra dei Servizi, telefono 055 794 7906, fax 055 794 7611, E-Mail dosimetria@aou-careggi.toscana.it.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, esclusi i festivi.

5. RESPONSABILITÀ

Datore di lavoro: Il D.Lgs. 230/95 prevede una serie di obblighi per il datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Alcuni di questi obblighi devono essere assolti avvalendosi di apposite figure professionali (Medico Autorizzato, Esperto Qualificato, Medico Competente, Servizio di Dosimetria Individuale), altri sono a carico esclusivamente del datore di lavoro. L'annessa tabella riporta tutti gli obblighi citati dal D.Lgs 230/95.

Nella presente procedura

N°	Obbligo	Articolo	Comma	Punto
1	Conferimento dell'idoneità medica preventiva	84	4	-
2	Formazione di base in radioprotezione	61	3	e
3	Classificazione	4	2	o
4	Istituzione del documento sanitario personale	90	1	-
5	Istituzione della scheda personale dosimetrica	81	1	d
6	Istruzione del lavoratore sulle norme interne	61	3	e
7	Verifiche(rispetto norme interne, uso dispositivi)	61	3	f
8	Effettuazione valutazione di dose	79	6	-
9	Fornitura dei dispositivi di protezione individuali	61	3	d
10	Fornitura del dosimetro personale	79	2	-
11	Sorveglianza medica periodica	85	1	-
12	Comunicazione valutazione di dose al lavoratore	61	3	h
13	Relazione su esposizione accidentale o di emergenza	74	1	-
14	Comunicazione valutazione di dose al medico	79	6	-
15	Sorveglianza medica eccezionale	91	2	-
16	Segnalazione di esposizione rilevante	92	1	-

viene esplicitata la ripartizione degli obblighi tra i due datori di lavoro, AOUC e Ditta/Ente, e si definiscono le modalità operative di autorizzazione dei lavoratori delle Ditte/Enti allo svolgimento della loro attività presso AOUC in presenza di radiazioni ionizzanti.

Preposto: Negli ambienti di lavoro di AOUC presso i quali i lavoratori della Ditta svolgeranno la propria attività, il Preposto è responsabile della sorveglianza sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di prevenzione e sicurezza in generale e, in particolare, di quelli inerenti la radioprotezione, inclusi gli obblighi derivanti dalla presente Procedura.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1. Valutazione della richiesta

La Ditta/Ente compila il modulo M/903/133-A e lo invia alla Direzione di Presidio che valuta la richiesta.

La Direzione di Presidio, accettata la richiesta, trasmette copia del modulo M/903/133-A contenente le informazioni fornite dalla Ditta/Ente alla Fisica Sanitaria e al Preposto.

Gli adempimenti successivi dipendono dalla classificazione del lavoratore: se la Ditta/Ente ha classificato il lavoratore in categoria A si segue il punto 6.2, se lo ha classificato in categoria B si segue il punto 6.3, se lo ha classificato non esposto, oppure se non ha provveduto a classificarlo, si segue il punto 6.4.

6.2. Lavoratori già classificati esposti di categoria A

Il D.Lgs.230/95 specifica, negli articoli 62 e 63, la ripartizione degli obblighi tra datori di lavoro nel caso in cui un lavoratore svolga per conto del proprio datore di lavoro attività lavorativa presso terzi. Pertanto:

- Competono alla Ditta/Ente gli obblighi n° 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14,15, 16;
- Competono ad AOUC gli obblighi n° 6, 7, 8, 9, 10.

Inoltre la Ditta/Ente deve fornire al lavoratore il *Libretto Personale di Radioprotezione* di cui all'art. 62 comma 3 del D.Lgs 230/95.

Prima dell'inizio di attività in zona controllata il lavoratore della Ditta/Ente deve presentarsi presso la Fisica Sanitaria con il suo libretto personale di radioprotezione.

Quando il lavoratore si presenta alla Fisica Sanitaria, questa deve:

1. Verificare la completezza del libretto
2. Dotare il lavoratore di dosimetro personale, con le stesse modalità già previste per i lavoratori dipendenti nella P/903/117;
3. Acquisire e conservare il libretto personale di radioprotezione;

Il Lavoratore può ora iniziare ad operare secondo le mansioni specificate nella richiesta, ed è, per quanto concerne la radioprotezione, equiparato ad un dipendente di AOUC (vedi le procedure P/903/117 e P/903/42), eccezion fatta per la documentazione di radioprotezione e la sorveglianza medica che rimangono a carico della Ditta/Ente.



Al termine del lavoro il lavoratore si recherà presso la Fisica Sanitaria ove gli sarà restituito il libretto personale di radioprotezione, compilato per la parte di competenza dall'Esperto Qualificato di AOUC.

6.3. Lavoratori già classificati esposti di categoria B

La copia del modulo M/903/P133-A arriva dalla Direzione di Presidio alla Fisica Sanitaria, che verifica la classificazione in categoria B. Si applica l'articolo 65 del D.Lgs. 230/95 secondo il quale i due datori di lavoro sono tenuti a coordinare tra loro le misure di radioprotezione. In questo caso la ripartizione degli obblighi di cui al punto 5 è stabilita così come riportato nel modulo M/903/P133-A. Il lavoratore può iniziare ad operare secondo le specifiche mansioni previste, ed è, per quanto concerne la radioprotezione, equiparato ad un dipendente di AOUC (vedi le procedure P/903/117 e P/903/42), eccezion fatta per la documentazione di radioprotezione, le visite mediche e la dotazione di dosimetro che rimangono a carico della Ditta/Ente.

Al momento dell'inizio dell'attività dei lavoratori presso gli ambienti di AOUC, il Preposto, per quanto concerne la radioprotezione, è tenuto a seguire la procedura P/903/117 esattamente come per i lavoratori dipendenti da AOUC.

6.4. Lavoratori non classificati esposti

La copia del modulo M/903/P133-A arriva dalla Direzione di Presidio alla Fisica Sanitaria che valuta la classificazione e l'attività prevista. Se dovessero rendersi necessari adempimenti connessi alla radioprotezione, la Fisica Sanitaria informa il Preposto che è tenuto a seguire la procedura P/903/117 esattamente come per i lavoratori dipendenti da AOUC, e informa anche la Direzione Amministrativa affinché provveda all'adeguata compensazione economica, in dipendenza dalla natura del rapporto in vigore fra la Ditta/Ente e la AOUC.

7. REGISTRAZIONI

- M/903/P42-A " *Scheda di rilevamento dati di esposizione a radiazioni ionizzanti*"
- M/903/P133-A " *Coordinamento delle misure di radioprotezione di lavoratori non dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti presso AOUC*"